

PROT.382/U/2026
Roma, 23/06/2026

Alla SISAC

Oggetto: Nota a verbale all'ipotesi di ACN per Case di Comunità

Il Sindacato dei Medici Italiani esprime formale dissenso rispetto alla proposta di modifica dell'ACN vigente, con preciso riferimento al testo inerente al nuovo ruolo dei medici di assistenza primaria nell'ambito delle Case della Comunità, e nel contempo dichiara di non volerla sottoscrivere per le seguenti ragioni:

Introduzione di una doppia prestazione: il testo introduce una nuova e distinta prestazione lavorativa presso le Case della Comunità che si affianca a quella istituzionale.

Assimilabilità al lavoro subordinato: la nuova prestazione lavorativa è strutturata in modo tale da risultare assimilabile a un rapporto di lavoro subordinato.

Alterazione della natura giuridica del rapporto: la proposta altera la natura giuridica del rapporto di lavoro dei medici di AP, proiettandolo nell'alveo di una subordinazione di fatto; ciò si pone in netto contrasto con il D.Lgs. 502/1992 (che lo definisce come libero professionista convenzionato) e in spregio alle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale.

Imposizione di obblighi orari rigidi: in particolare, l'art. 2, comma 5, impone in capo ai medici già incaricati a tempo indeterminato a ciclo di scelta un obbligo orario fino a 6 ore settimanali. Tale modalità è intrisa di elementi tipici della subordinazione, quali l'eterodeterminazione da parte dell'Azienda sanitaria di appartenenza.

Etero-direzione e squilibrio contrattuale: l'art. 2, commi 4 e 5, introduce elementi caratteristici dell'etero-direzione e del potere direttivo aziendale. Si configura, in questo modo, un gravissimo e illegittimo squilibrio contrattuale: all'Azienda viene riconosciuto il diritto di pretendere dal medico l'adempimento di obblighi orari rigidi e predeterminati, senza tuttavia riconoscere al lavoratore le correlate tutele legali del lavoro subordinato (quali indennità di malattia, infortuni, ferie garantite, ammortizzatori sociali o limitazione del rischio d'impresa).

Lesione del principio di autonomia organizzativa: la modifica proposta lede il principio di autonomia organizzazione. La legge riconosce infatti ai medici di assistenza primaria il diritto a un'organizzazione autonoma del lavoro, che la proposta di modifica limita fortemente. Questa giunge a incidere sulla libera iniziativa del professionista e sulla sua flessibilità organizzativa, privandolo della facoltà di gestire liberamente i propri tempi, lo studio medico e la reperibilità per i propri assistiti, elementi essenziali per garantire la qualità delle cure sul territorio.

Dott.ssa Giuseppina Onotri
Il Segretario Generale SMI